

D.R. n. 28/2025
Prot. n. 160 del 14 aprile 2025

OGGETTO: EMANAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E L'ABBREVIAZIONE DI CARRIERA.

IL RETTORE

Visto lo Statuto di Ateneo;
Visto il Manifesto degli Studi;
Visti il Regolamento didattico di Ateneo e i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio
Vista la deliberazione del Senato accademico del 31 marzo 2025;

DECRETA

Art. 1

1. Sono emanate le *Linee Guida per il riconoscimento dei crediti e l'abbreviazione di carriera*, le quali, riportate in allegato al presente decreto, ne costituiscono parte integrante ed essenziale.
2. Il presente decreto, e l'atto con il medesimo emanato, entrano immediatamente in vigore e sono pubblicati sul sito internet dell'Ateneo.

Il Rettore

Prof. Giampiero di Plinio



LINEE GUIDA

PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E L'ABBREVIAZIONE DI CARRIERA

(emanate con D.R. n. 28/2025)

Art. 1 - Campo di applicazione e finalità

- 1) Le presenti Linee Guida, con la finalità primaria di espandere i diritti degli studenti e valorizzarne i requisiti curriculari in sede di fruizione dei servizi didattici dell'Ateneo, disciplinano i principi, le direttive e le modalità per il riconoscimento di crediti universitari e professionali e per l'abbreviazione di carriera degli studenti che ne facciano richiesta, sia in sede di immatricolazione sia nel corso degli studi, nell'ambito dell'offerta formativa dell'Ateneo.
- 2) Sono destinatari del presente provvedimento i Consigli di Corso di Laurea e le relative Commissioni Didattiche, nonché gli Uffici competenti alle pratiche studenti.

Art. 2 - Riconoscimento CFU

- 1) I riconoscimenti di crediti universitari (CFU) derivanti da esami universitari sostenuti dal richiedente, vengono effettuati, in forma totale o parziale, con valutazione motivata, in base ai seguenti parametri, considerati singolarmente o in sinergia tra due o più di essi:
 - Gruppo scientifico disciplinare (GSD) e Settore Scientifico Disciplinare (SSD), ai sensi del Decreto Ministeriale n. 639 del 02-05-2024 e relativi allegati A, B e C, tenendo comunque conto delle corrispondenze con i pregressi Settori Concorsuali (SC) e SSD;
 - Numero dei CFU;
 - Affinità totale o parziale del SSD dell'esame da riconoscere con un esame, di diverso SSD, previsto nell'ordinamento del CdS, anche alla luce delle declaratorie GSD e/o SSD di cui al Decreto Ministeriale n. 639 del 02-05-2024, allegato A;
 - Affinità totale o parziale del programma/syllabus relativo all'esame da riconoscere con il programma/syllabus del corrispondente esame del Corso di Laurea, anche alla luce delle

declaratorie GSD e/o SSD di cui al Decreto Ministeriale n. 639 del 02-05-2024, allegato A.

Art. 3 – Istruttoria per il riconoscimento dei CFU

- 1) L'istruttoria dei procedimenti di cui al primo comma del precedente articolo 2 è di competenza delle Commissioni Didattiche, che si attengono, nella valutazione di ogni singolo caso, alle presenti *Linee Guida*.
- 2) Le valutazioni di cui al precedente comma 1 sono trasmesse al Presidente del Corso di Laurea, agli Uffici competenti e al Rettore.

Art. 4 – Documentazione.

- 1) Il richiedente del riconoscimento di CFU è tenuto ad allegare alla domanda, anche mediante autocertificazione, l'elenco degli esami di cui si chiede il riconoscimento, con i relativi SSD, numero di CFU, votazione e data di sostenimento, e la denominazione dell'Università/Istituzione accreditata presso cui detti esami sono stati sostenuti, nonché, nel proprio interesse, i programmi/syllabus, il più possibile dettagliati, relativi ai medesimi esami.
- 2) A seguito della conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 3, comma 1, ai fini dell'immatricolazione il richiedente è tenuto a presentare la relativa documentazione.

Art. 5 - Abbreviazione di carriera in sede di immatricolazione.

- 1) In proporzione dei crediti complessivamente riconosciuti ai sensi delle presenti Linee Guida, la Commissione Didattica, contestualmente al riconoscimento, propone l'iscrizione del richiedente in un anno di corso successivo al primo, secondo le direttive e le modalità disposte dal presente articolo.
- 2) Per i corsi di laurea triennali il richiedente sarà di norma iscritto al:
 - I anno se vengono riconosciuti fino a 29 CFU;
 - II anno se vengono riconosciuti da 30 a 79 CFU;
 - III anno se vengono riconosciuti almeno 80 CFU.
- 3) Per i corsi di laurea magistrale il richiedente sarà di norma iscritto al:
 - I anno se vengono riconosciuti fino a 39 CFU;
 - II anno se vengono riconosciuti almeno 40 CFU.
- 4) Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico il richiedente sarà di norma iscritto al:
 - I anno se vengono riconosciuti fino a 29 CFU;
 - II anno se vengono riconosciuti da 30 a 59 CFU;

- III anno se vengono riconosciuti da 60 a 129 CFU;
 - IV anno se vengono riconosciuti da 130 a 199 CFU;
 - V anno se vengono riconosciuti almeno 200 CFU.
- 5) A integrazione di quanto stabilito nei precedenti commi 2, 3 e 4, qualora al raggiungimento della quota di crediti necessari per l'iscrizione a un anno successivo al primo manchino un numero di crediti non superiore a 6, la Commissione didattica, con giudizio motivato, propone ugualmente l'iscrizione al detto anno, determinando contestualmente l'integrazione curricolare che lo studente dovrà prioritariamente assolvere a seguito dell'immatricolazione.

Art. 6 - Abbreviazione di carriera nel corso degli studi

- 1) Non è consentito sostenere esami di anni accademici successivi a quello nel quale si è iscritti.
- 2) Lo studente iscritto al penultimo anno di un corso di studio, che abbia completato nel rispetto di quanto previsto nel precedente comma 1, il ciclo di studi, può accedere, previa autorizzazione del Presidente del CdS, alla prima sessione di laurea utile dell'ultimo anno, alle seguenti condizioni:
 - a) lo studente dovrà essere in regola con le procedure amministrative e contributive connesse alla richiesta di tesi e domanda di laurea;
 - b) la tesi dovrà essere approvata per la discussione, in tempo utile, dal Relatore della medesima;
 - c) lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione contributiva rispetto alle tasse universitarie, compreso il versamento anticipato dell'intero ammontare delle tasse dell'ultimo anno.
- 3) Si può conseguire il titolo di studio anche prima della scadenza della durata normale del corso di studio. Lo studente iscritto al penultimo anno di un corso di studio, in presenza delle condizioni indicate nel comma 2, può chiedere di anticipare l'esame di laurea di non oltre un semestre. In ogni caso, tale abbreviazione non comporta riduzioni o esoneri dal versamento delle tasse e dei contributi universitari previsti.